

Il Tar per il Veneto sollecita la Corte costituzionale a pronunciarsi nuovamente sulla legittimità costituzionale dell'art. 44 c.p.a.

[Tar Veneto, sez. II, ord., 18 novembre 2016, n. 1281 – Pres. Pasi, Est. Mielli](#)

Giustizia amministrativa – Notificazione del ricorso – Nullità – Rinnovazione – Effetti *ex nunc* – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza.

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, della locuzione "salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione," prevista dall'art. 44, comma 3, del codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, con la quale è stata innovativamente sancita l'efficacia ex nunc anziché ex tunc della sanatoria della nullità della notificazione per effetto della costituzione in giudizio della parte intimata. (1)

(1) L'ordinanza in esame ha sollevato, con dovizia di argomenti, la q.l.c. della norma sancita dall'art. 44, co.3, c.p.a. nella parte in cui, alla stregua del diritto vivente e del tenore testuale della medesima, impedisce la sanatoria retroattiva della nullità della notificazione in presenza della costituzione in giudizio della parte intimata avvenuta successivamente allo scadere del termine perentorio di impugnazione del provvedimento amministrativo.

L'ordinanza prospetta due differenti questioni di costituzionalità:

a) la prima, ex art. 76 Cost., incentrata sull'eccesso di delega della norma rispetto al criterio delegante della "effettività della tutela" richiamato dall'art. 44, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

b) la seconda, ex artt. 3, 24, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., ricostruita intorno alla manifesta irragionevolezza della soluzione processuale prescelta dal codice.

Per completezza si segnala che:

c) la Corte costituzionale (31 gennaio 2014, n. 18, in *Foro it.*, 2014, I, 1028, con nota di TRAVI) – confutata dall'ordinanza in esame – ha già respinto analoga q.l.c. prospettata per eccesso di delega della norma sancita dall'art. 44, co. 4, c.p.a., nel decisivo presupposto che nel processo amministrativo di annullamento <<... caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione e dall'assenza dell'istituto della contumacia, vige l'opposto principio per cui, ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale, il ricorso deve, entro il prescritto termine di decadenza, essere ritualmente notificato all'amministrazione resistente (ed almeno a un controinteressato)>>;

d) Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 323 - in *Foro it.*, 2016, III, 200, con nota di CONDORELLI cui si rinvia per ogni ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza, non citata dall'ordinanza in esame - ha stabilito che nel processo amministrativo la notifica di un ricorso a un'amministrazione statale è nulla se non è effettuata presso l'Avvocatura dello Stato e la rinnovazione della notifica con lo strumento dei motivi aggiunti non preclude la decadenza, una volta ammesso che la costituzione in giudizio dell'amministrazione abbia effetti sananti solo *ex nunc*.